

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SPORT, TURISMO E CULTURA
SETTORE POLITICHE E PROFESSIONI TURISTICHE

L. R. 15/2008

**INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (P.M.I.) PER LA
QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA**

BANDO ATTUATIVO

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 7 agosto 2012
così modificato con deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1114 del 21 settembre 2012
- n. 1267 del 26 ottobre 2012

1. Riferimenti normativi

- L.R. n. 15 del 6 giugno 2008 “Incentivi alle piccole e media imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica”, pubblicata sul BURL n. 5 dell’ 11 giugno 2008;
- L.R. n. 1 del 7 febbraio 2008 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico - ricettiva negli strumenti urbanistici comunali e ulteriori disposizioni in materia di alberghi” e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 2 del 7 febbraio 2008 “Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari” e ss.mm.ii., pubblicata sul BURL n. 1 del 13 febbraio 2008 e relativi regolamenti attuativi;
- L.R. n. 16 del 6 giugno 2008 “ Disciplina dell’attività edilizia” pubblicato sul BURL n. 6 del 18 giugno 2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i. ;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i. ;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- L.R. n. 56 del 25/11/2009, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;

2. Disponibilità finanziarie

Gli aiuti rimborsabili a favore delle imprese turistico-ricettive beneficiarie saranno finanziati con un “Fondo di rotazione” costituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (F.I.L.S.E.), in attuazione dell’art. 10 della Legge Regionale n. 15/2008, ed operante mediante l’intervento di Banche Convenzionate. Alla data di approvazione, del presente bando da parte della Giunta regionale, la dotazione finanziaria regionale è pari a 6.500.000,00 Euro, incrementabile con successivi provvedimenti regionali.

3. Obiettivi

L’azione intende promuovere il processo di riqualificazione dell’offerta turistica ligure attraverso lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 5 lettere a), b), c) d) della L.R. n. 2/2008 (alberghi, residenze turistico – alberghiere, residenze d’epoca e locande), con il cofinanziamento del sistema bancario.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le piccole e medie imprese che esercitano, o che intendono esercitare, attività alberghiera, di cui alla L. R. n. 2/2008 art. 5 lettere a) alberghi, b) residenze turistico – alberghiere, c) residenze d'epoca, d) locande, iscritte al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della determinazione della dimensione d'impresa si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, in applicazione della giurisprudenza “Deggendorf ” (c.d. “clausola Deggendorf”), di cui all’art. 1 comma 1223 della l. 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007);
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà di cui al punto 7, art.1 del Regolamento n. 800/2008.

5. Localizzazione

L'investimento ammesso ad agevolazione deve interessare un'unica struttura ricettiva, e le sue eventuali pertinenze, ubicata sul territorio regionale ligure, che, al momento della presentazione della domanda, risulti nella piena disponibilità dell'impresa.

Nel caso di realizzazione ex novo, la disponibilità dovrà essere relativa al terreno su cui verrà edificata la nuova struttura turistico ricettiva.

L'iscrizione dell'unità locale oggetto dell'intervento presso la competente Camera di Commercio dovrà essere dimostrata dall'impresa in sede di erogazione del saldo dell'agevolazione.

6. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli investimenti proposti da piccole e medie imprese finalizzati:

- 1) alla riattivazione di strutture dismesse o attività turistico-ricettive cessate da almeno un anno alla data della presentazione della domanda, comportando quindi un radicale ammodernamento strutturale al fine del recupero di immobili obsoleti e/o di attività in disuso;
- 2) alla realizzazione ex novo di strutture turistico – ricettive di qualità;
- 3) alla riqualificazione di strutture, turistico–ricettive, esistenti ed in esercizio;
- 4) allo sviluppo di nuova ricettività in strutture esistenti, attraverso l'adattamento di immobili a nuova struttura turistico ricettiva;

Tutti gli interventi sopracitati dovranno comportare una classificazione della struttura almeno pari a 3 stelle.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione inviato da F.I.L.S.E., fatta salva la possibilità per i soli interventi di cui al precedente punto 2, di richiedere una proroga motivata per ulteriori 12 mesi.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi d'investimento avviati a far data dal 01/03/2012.

L'avvio e la conclusione del programma di investimento coincidono rispettivamente con la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) ammesso ad agevolazione.

Il costo totale dell'investimento ammissibile non può essere inferiore ad euro 200.000,00.

Tutti i preventivi e i relativi titoli di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) dovranno essere intestati all'impresa richiedente/beneficiaria dell'agevolazione.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa, rientranti in programmi di investimento conformi al punto 6 del presente bando:

- a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile relativo alle opere edili di cui alle successive lettere b) ed f);
- b) opere murarie e/o assimilate relative agli interventi oggetto dell'investimento con esclusione della sola manutenzione ordinaria di cui all'art.6 della Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii;
- c) acquisto di macchinari, impianti non inclusi tra quelli di cui alla Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica;
- d) acquisto di dotazioni e programmi informatici, purché in coerenza con le esigenze produttive e gestionali dell'impresa, e realizzazione di siti internet;
- e) spese connesse alla realizzazione di strutture e servizi complementari all'attività svolta, quali, a titolo di esempio, centri benessere, impianti sportivi, parcheggi riservati, ecc.;
- f) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile (es. impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative ecc.);
- g) spese finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie riconosciute a livello nazionale e/o internazionalmente riconosciute (es. ISO, EMAS, marchio Ecolabel, etc.);
- h) il costo della/e perizia/e necessaria/e all'acquisizione della/e garanzia/e ipotecaria/e da parte della Banca a fronte del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando nel limite del 0,5% del programma di investimento ammissibile.

Le spese in opere edili ritenute complessivamente ammissibili non potranno essere inferiori al 50% del totale dell'investimento ammesso ad agevolazione.

Nel caso di investimenti inerenti bar-ristoranti annessi alle strutture ricettive, gli stessi sono accolti a condizione che l'investimento prevalente ammissibile sia quello relativo alla struttura ricettiva.

Non sono ammissibili i titoli di spesa ed i preventivi, di cui alle lettere c), d) e g) nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 1.000,00 Euro.

Le voci di spesa presentate ad agevolazione, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), g) e h), dovranno essere iscritte a libro cespiti e ammortizzate in più esercizi.

Non sono ammissibili le spese diverse da quelle sopra citate ed in particolare quelle relative a:

- le spese non puntualmente sopra citate;
- le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario ad eccezione degli incentivi fiscali;
- le spese di registrazione, imposte e tasse;
- le spese di gestione corrente dell'impresa;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate da personale dell'impresa richiedente;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- acquisto di scorte, nonché operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- restauro di beni mobili già di proprietà;
- promozione turistica e pubblicitaria, quali, a mero titolo esemplificativo, volantinaggio, articoli di giornale, spot radiofonici, televisivi, pubblicità via web etc.;
- acquisto di materiale di consumo in genere, quale: asciugamani, lenzuola, federe, tovaglie, tovaglioli, coprimaterassi, piatti, bicchieri, posate, oliere e saliere (risultano invece ammissibili altri beni qualora iscritti a libro cespiti ed ammortizzati in più esercizi);
- acquisto di mezzi mobili per il trasporto di merci e/o persone;
- acquisto di macchinari, impianti non inclusi tra quelli di cui alla Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii, attrezzature ed arredi usati o rigenerati;
- le spese per acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi meramente sostitutivi, compresi i rinnovi delle licenze per l'utilizzo del software;
- le spese per il mantenimento annuale di certificazioni già acquisite;
- le spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;

- le spese per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- Lavori di sola manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 della LR n. 16/2008 e ss.mm.ii..

Le modalità di pagamento ammissibili sono limitate a bonifico, Ri.Ba., assegno, RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Non sono ammesse acquisizioni a mezzo locazione finanziaria (leasing).

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

8. Intensità e forma dell'agevolazione

L'intervento consiste in un finanziamento ipotecario, a fronte di investimenti ammissibili non inferiori a 200.000,00 euro, di importo massimo di 1.500.000,00 euro, composto da una quota di finanziamento del 50% a valere su fondi privati messi a disposizione da una Banca Convenzionata e da una quota agevolata di finanziamento del 50% a valere su fondi regionali concessi da F.I.L.S.E. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, fino al 100% dell'investimento ammissibile.

Il finanziamento potrà avere una durata pari a 10 o 15 anni e potrà comprendere un periodo di pre-ammortamento pari a sei semestri. Le rate, di preammortamento e di ammortamento, sono pagate in via posticipata al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul contratto stipulato ai sensi del presente Bando.

Alla quota di finanziamento a valere su fondi privati si applica, in funzione delle valutazioni di merito creditizio effettuate dalla Banca, un tasso variabile, come previsto dalle apposite Convenzioni F.I.L.S.E./Banche, pari alla media mensile Euribor 6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore ai 550 punti base per i finanziamenti con durata 10 anni e alla media mensile Euribor 6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore ai 600 punti base per i finanziamenti con durata 15 anni.

Alla quota di finanziamento a valere su fondi regionali si applica un tasso fisso nominale annuo pari al 1% per i finanziamenti con durata 10 anni e pari al 1,5% per i finanziamenti con durata 15 anni.

La quota di finanziamento a valere su fondi regionali è concessa ai tassi agevolati sopracitati secondo un apposito piano d'ammortamento, ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 379 del 26 dicembre 2006.

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da F.I.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa,

l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di euro 200.000. Inoltre l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso (indicando: ente concedente, data di concessione e importo).

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o altre agevolazioni pubbliche ad eccezione degli incentivi fiscali, relativamente agli stessi costi ammissibili.

9. Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso FI.L.S.E. o scaricabili dai siti internet di Regione Liguria e FI.L.S.E. (www.regione.liguria.it e www.filse.it), compilati in ogni loro parte e completi di tutta la documentazione richiesta.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento di identità.

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. non sottoscritte con firma autografa, sono considerate inammissibili.

La domanda deve essere prodotta in bollo, e spedita, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzandola a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16

16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

L.R. 15/2008 – Incentivi alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica – Bando 2012.

Le domande devono essere presentate dal **10/12/2012 compreso**.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa, previa richiesta di finanziamento effettuata ad una Banca Convenzionata, può presentare una sola domanda riferita ad un unico progetto a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste nella corretta sequenza e pinzate in solido e rilegate a formare un unico plico.¹

¹ Fatta eccezione per le planimetrie degli immobili interessati dagli interventi che possono non essere rilegate in solido.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda di agevolazione a F.I.L.S.E., redatta utilizzando il modulo A, dovrà essere corredata dai seguenti documenti obbligatori:

- a) Relazione illustrativa dell'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma degli investimenti compilando il modulo B;
- b) Computo metrico estimativo relativo alle opere edili oggetto d'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario dell'Unioncamere ligure più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
- c) Copia dei titoli abilitativi, indicati nel modulo D, per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente; alternativamente, l'impresa dovrà produrre tale documentazione a F.I.L.S.E. al momento della prima richiesta di erogazione;
- d) Preventivi e/o fatture di spesa con indicazione delle quantità e dei prezzi unitari per la parte riguardante gli arredi, impianti non inclusi tra quelli di cui alla Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii, attrezzature, macchinari e programmi informatici;
- e) Planimetrie dello stato attuale, progetto e confronto ed ulteriori elaborati grafici relativi al progetto definitivo in adeguata scala dell'area e/o dell'immobile interessato dall'intervento;
- f) Copia di visura catastale completa di planimetria catastale aggiornata al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
- g) Nei casi di realizzazioni ex novo di cui al punto 6.2 e nei casi di adattamento di immobili a nuova struttura turistico ricettiva di cui al punto 6.4 del presente bando, certificato di destinazione urbanistica dell'area costruenda;
- h) Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile, dichiarazione di assenso del proprietario stesso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione d'uso che verrà a gravare sull'immobile sede dell'intervento;
- i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. attestante la disponibilità dell'immobile e/o dei terreni interessati dall'intervento (modulo C).
- j) Copia della richiesta di finanziamento alla Banca Convenzionata (modulo E) timbrata per ricevuta dalla Banca.
- k) Dichiarazione di attribuzione del rating da parte della Banca Convenzionata al momento della richiesta di finanziamento inoltrata alla stessa.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande, corredate di quanto prescritto al punto 10 dal presente Bando, viene effettuata da F.I.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza di più domande inviate nella stessa data, si procederà per l'attribuzione della priorità al sorteggio effettuato da un notaio.

La data del sorteggio sarà resa pubblica sul sito della Regione Liguria e di F.I.L.S.E..

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda a F.I.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal Bando per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del Bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il provvedimento amministrativo di concessione o di diniego dell'agevolazione richiesta, è trasmesso da F.I.L.S.E. oltre che al richiedente anche alla Banca Convenzionata presso la quale il richiedente ha presentato domanda di finanziamento.

Al termine della procedura di istruttoria bancaria, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo di concessione trasmesso da F.I.L.S.E., la Banca trasmetterà, tempestivamente, al richiedente la comunicazione di delibera bancaria e a F.I.L.S.E. il relativo modulo H.

Il richiedente autorizza FI.L.S.E a trasmettere alla Banca Convenzionata la documentazione necessaria all'espletamento di quanto previsto ai sensi del presente Bando e dalla Convenzione FI.L.S.E./Banche.

Il richiedente, in caso di esito negativo dell'istruttoria bancaria, potrà, per una sola volta, rivolgersi ad un'altra Banca Convenzionata e presentare a FI.L.S.E. la nuova richiesta di finanziamento bancario attraverso la compilazione e l'invio di un nuovo modulo E.

A seguito del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. e della delibera positiva bancaria, il beneficiario, previo rilascio di garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che dovranno essere ritenute idonee dalla Banca stessa, sottoscrive presso la Banca Convenzionata il contratto di finanziamento e ne trasmette copia conforme a FI.L.S.E. entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. a pena revoca dell'agevolazione ottenuta. La presente disposizione si applica anche in caso di modifica della Banca Convenzionata inizialmente identificata dal richiedente.

Le garanzie sopracitate sono finalizzate alla restituzione del prestito sia per la parte di finanziamento a valere sulla quota privata che per la parte di finanziamento a valere sulla quota regionale.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- l'ammissibilità del progetto proposto ad agevolazione.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione del progetto.

Per la valutazione dei progetti, di cui alle domande di agevolazione ritenute formalmente ammissibili, FI.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico, che esprime parere obbligatorio e vincolante, costituito da tre esperti qualificati in materia, due dei quali individuati dalla Regione e uno individuato da FI.L.S.E..

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

Le risultanze complessive dell'istruttoria sono compendiate in un'apposita scheda sottoscritta dal responsabile del procedimento amministrativo.

12. Erogazione dell'agevolazione

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta a FI.L.S.E. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto ammesso ad agevolazione (36 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., fatto salvo l'ottenimento della proroga nei casi di realizzazione ex novo) a pena revoca dell'intero finanziamento concesso.

L'erogazione del finanziamento sarà effettuata dalla Banca Convenzionata previa verifica, da parte di FI.L.S.E., della documentazione necessaria all'erogazione, come di seguito meglio specificata, e della regolarità contributiva dell'impresa ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007.

FI.L.S.E. richiederà documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

1) erogazione dell'anticipo

L'impresa potrà richiedere l'erogazione a titolo di anticipo di un importo sino all'80% del finanziamento concesso, e comunque nel limite dell'80% del valore cauzionale dei beni posti a garanzia, così come risultante dalla dichiarazione bancaria di cui al successiva lettera e), subordinatamente all'avvenuto inoltro a FI.L.S.E. della seguente documentazione:

- a) modulo di richiesta dell'erogazione dell'anticipo sino all'80% del finanziamento (modulo F);
- b) comunicazione dei dati necessari alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte di FI.L.S.E.;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- d) copia conforme del contratto di finanziamento, qualora non precedentemente prodotta;
- e) dichiarazione da parte della Banca Convenzionata attestante il valore cauzionale dei beni posti a garanzia del sopracitato finanziamento;
- f) copia dei titoli abilitativi, indicati nel modulo D, per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora non precedentemente prodotti;

FI.L.S.E., verificata l'idoneità della documentazione prodotta, comunica alla Banca Convenzionata il nulla osta all'erogazione dell'anticipo del finanziamento.

2) erogazione del saldo

Nei termini sopraesposti, a pena revoca dell'intero finanziamento concesso, l'impresa dovrà richiedere a F.I.L.S.E. l'erogazione del saldo inviando alla stessa la seguente documentazione:

- a) modulo di richiesta dell'erogazione a saldo del finanziamento (modulo G) contenente dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche avente ad oggetto i seguenti punti:
- elenco riepilogativo dei titoli di spesa di cui sopra, allegati in copia, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A. nonché la data e modalità di pagamento;
 - attestazione che i titoli di spesa sono conformi ai documenti originali; sono fiscalmente regolari; si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata; sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - attestazione che i titoli di spesa non sono stati emessi da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che, al pari dell'impresa richiedente, sia partecipata, in via diretta o indiretta, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti;
 - attestazione che i titoli di spesa non sono relativi a spese effettuate e/o fatturate da personale dell'impresa richiedente;
 - attestazione che i titoli di spesa non sono relativi a spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - attestazione che i titoli di spesa non sono relativi a spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - attestazione che i titoli di spesa non hanno beneficiato di agevolazioni/misure di sostegno finanziario regionali nazionali o comunitarie ad eccezione degli incentivi fiscali;
 - attestazione che i titoli di spesa non si riferiscono a spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
- b) copia dei titoli di spesa relativi a tutte le spese rendicontate;
- c) comunicazione dei dati necessari alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

- e) copia conforme di atto di vincolo di destinazione d'uso decennale sugli immobili oggetto degli interventi, a favore della Regione Liguria, debitamente trascritto presso la competente Agenzia del Territorio, qualora non prodotto in precedenza;
- f) dichiarazione da parte della Banca Convenzionata attestante il valore cauzionale dei beni posti a garanzia del sopracitato finanziamento;
- g) istanza di classificazione definitiva della struttura ricettiva all'ente competente;
- h) relazione illustrativa sull'intero programma d'investimento realizzato, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
- i) perizia giurata (modulo L) sull'intero intervento realizzato, redatta da tecnico abilitato, iscritto ad Albo professionale, attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto finanziato;
- j) documentazione fotografica corredata di planimetria con evidenziati i punti di vista dell'immobile oggetto dell'intervento;

Nel caso in cui l'impresa non richieda l'erogazione dell'anticipo è sua facoltà richiedere direttamente l'erogazione a saldo del finanziamento concesso. In tal caso, al momento della richiesta di erogazione a saldo a F.I.L.S.E., oltre a quanto previsto al punto 2) ("erogazione a saldo"), l'impresa dovrà produrre copia conforme del contratto di finanziamento, qualora non precedentemente prodotta, fermo restando il termine massimo di 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione, e copia dei titoli abilitativi (modulo D), per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora non precedentemente prodotti.

L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica da parte di F.I.L.S.E. dell'attivazione del codice di attività ammissibile ad agevolazione presso la competente Camera di Commercio e alla dimostrazione, da parte dell'impresa beneficiaria, della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto dell'intervento. La comunicazione dell'attivazione del codice di attività e la dimostrazione delle autorizzazioni sopraindicati devono pervenire da parte dell'impresa a F.I.L.S.E. entro 6 mesi dalla data di richiesta di erogazione a saldo, a pena revoca totale dell'agevolazione concessa e risoluzione del relativo contratto di finanziamento.

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti da Bando o dal contratto di finanziamento agevolato, F.I.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca Convenzionata che provvederà conseguentemente ad estinguere o a ridurre la quota di finanziamento concesso a valere sui fondi regionali, nonché ad estinguere o a ridurre in egual misura la quota di finanziamento concesso a valere su fondi privati.

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento la Banca Convenzionata deve comunicare a F.I.L.S.E. tale inadempimento e, acquisito il provvedimento di revoca da parte di F.I.L.S.E., procedere come previsto al punto precedente.

13. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) rispettare quanto previsto nella delibera di concessione delle agevolazioni e gli impegni assunti nella domanda di agevolazione;
- b) eseguire l'intervento entro 36 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione da parte di FI.L.S.E. attraverso investimenti in beni funzionali e funzionanti alle finalità del progetto approvato, fatto salvo l'ottenimento della proroga nei casi di realizzazioni ex novo di cui al punto 6.2;
- c) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;
- d) mantenere in esercizio l'attività, oggetto del contributo, per almeno 5 anni dal completamento dell'intervento, fatto salvo l'esistenza del vincolo di cui al punto seguente;
- e) provvedere alla trascrizione del vincolo decennale al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento, secondo quanto previsto all'Articolo 11 della Legge regionale 6 giugno 2008, n. 15;
- f) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato. Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della provvedimento di concessione;
- g) realizzare, a pena di revoca totale e risoluzione del contratto di finanziamento, una spesa di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 200.000,00;
- h) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 5 anni dal completamento dell'investimento salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia redatta da qualificato professionista iscritto ad albo professionale;
- i) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
- j) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto ammesso ad agevolazione (36 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione, salvo l'ottenimento della proroga nei casi di realizzazioni ex novo di cui al punto 6.2);
- k) fornire, in caso di richiesta, a FI.L.S.E. e a Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- l) conservare a disposizione di Regione per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa;
- m) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione richiesta e/o concessa e/o erogata;

- n) trasmettere copia conforme a F.I.L.S.E. del contratto di finanziamento stipulato con la Banca Convenzionata entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione a pena revoca dall'agevolazione ottenuta;
- o) rispettare le prescrizioni previste del contratto di finanziamento stipulato con la Banca Convenzionata relativamente alla presente agevolazione.

VARIAZIONE DEL SOGGETTO

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria dell'agevolazione (denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare preventivamente, a pena di revoca del contributo, F.I.L.S.E. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

Tali variazioni potranno essere richieste a F.I.L.S.E. solo successivamente al provvedimento di concessione dell'agevolazione ed alla stipula del relativo contratto di finanziamento bancario.

L'impresa (denominata impresa B) che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal Bando all'impresa A deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del Bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal Bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza per il mantenimento della validità del provvedimento di concessione, deve fornire copia della delibera bancaria di mantenimento in essere del finanziamento a favore dell'impresa B o copia della delibera di concessione di finanziamento richiesto a tal fine dall'impresa B a un'altra Banca Convenzionata unitamente alla richiesta di estinzione del finanziamento agevolato presentata dall'impresa A alla propria banca.

F.I.L.S.E., acquisito quanto sopra e a seguito di verifica, effettuata anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa all'impresa A e all'impresa B, volta all'accertamento di tutti i requisiti richiesti da Bando in capo all'impresa B, accoglierà o rigetterà l'istanza di mantenimento di validità del provvedimento di concessione.

Il nuovo contratto di finanziamento agevolato, conforme a quanto previsto dal presente Bando e con durata non superiore alla durata residua del finanziamento in capo all'impresa A, dovrà stipulato entro 6 mesi dall'accoglimento dell'istanza da parte di F.I.L.S.E. ed essere trasmesso dall'impresa B a F.I.L.S.E. entro 2 mesi dalla stipula, a pena di revoca dell'agevolazione.

14. Revoche

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti da Bando o dal contratto di finanziamento, F.I.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca Convenzionata che provvederà a estinguere o a ridurre la quota di finanziamento concesso a valere sui fondi regionali nonché a estinguere o a ridurre in egual misura la quota di finanziamento concesso a valere su fondi privati. In particolare F.I.L.S.E. procederà alla revoca dell'agevolazione qualora la copia conforme del contratto di finanziamento stipulato ai sensi del presente

Bando non sia trasmessa a F.I.L.S.E. medesima entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

In caso di realizzazione parziale del progetto ammesso ad agevolazione F.I.L.S.E. provvederà con apposito provvedimento a revocare la quota di agevolazione per la quale non è stata fornita l'adeguata rendicontazione dandone comunicazione alla Banca Convenzionata che provvederà come sopraesposto.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento stipulato ai sensi del presente Bando.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ad eccezione degli incentivi fiscali;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
5. l'impresa non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a,b,c,d,e,g,h,j,l,m,n,o del precedente punto 13.

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fermo restando che la spesa realizzata ed ammessa non potrà comunque risultare inferiore a 200.000,00 euro e che l'intervento realizzato sia comunque costituito da beni finiti, funzionali e funzionanti e fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca si dovrà concludere entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

15. Controlli e Monitoraggio

F.I.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

F.I.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e F.I.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

16. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e F.I.L.S.E. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi

alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

17. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E..